CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX LEGISLATURA - 1 DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

42.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 11 MAGGIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ACERBO

INDICE	1	
	Pag.	
Disegno di legge (Rinvio):		g N
Modificazione alle norme per la difesa del risparmio e per la funzione creditizia	775	N Z
Disegni di legge (Discussione ed approvazione).		s
Istituzione dell'Ente « Esposizioni nazionali per l'autarchia ». (Modificato dal Senato)	776	c
Contributo finanziario all'Ente « Esposi-		v
zioni nazionali per l'autarchia ». (Mo- dificato dal Senato)	776	р
Modifiche ed integrazioni al Regio decreto- legge 29 aprile 1923-I, n. 966, conver- tito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473 sull'esercizio delle assicurazioni pri- vate. (Modificato dal Senato)		F
Approvazione della Convenzione stipulata in data 6 dicembre 1939-XVIII, tra il		F
Ministero delle finanze, l'Istituto Fa-		c
scista Autonomo per le Case Popolari		ľ
della provincia di Roma e il Governa- rato di Roma, riflettente la regolazione		Ŋ
di alcuni debiti dipendenti da antici-		s
pazioni fatte dal Tesoro dello Stato per		
la costruzione di case popolari e per la		s
costruzione della «Città Giardino A- niene »	776	<u> </u>

La riunione comincia alle ore 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i camerati Cenzato, Colombati, Fabbrici, Morselli, Paolini, Parolari, Guzzeloni, Mazzini.

PRESIDENTE constata che la Commissione è in numero legale.

(È presente il Sottosegretario di Stato alle corporazioni, Cianetti).

PALERMO, Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme per la difesa del risparmio e per la funzione creditizia. (725)

PRESIDENTE avverte che è pervenuta alla Presidenza della Camera lettera della Presidenza del Consiglio con la quale si comunica che è in corso il decreto di proroga del termine per l'approvazione del disegno di legge: Modificazioni alle norme per la difesa del risparmio e per la funzione creditizia.

Ritiene opportuno pertanto che la discussione di tale provvedimento sia rinviata alla prossima riunione.

Discussione dei disegni di legge: Istituzione dell'Ente « Esposizioni nazionali per l'autarchia ». (Modificato dal Senato). (723-B) — Contributo finanziario all'Ente « Esposizioni nazionali per l'autarchia ». (Modificato dal Senato). (724-B)

PRESIDENTE rileva come sia evidente la connessione della materia trattata nei due disegni di legge: Istituzione dell'Ente « Esposizioni nazionali per l'autarchia ». (Modificato dal Senato). — Contributo finanziario all'Ente « Esposizioni nazionali per l'autarchia. (Modificato dal Senato).

Propone che essi formino oggetto di una unica discussione.

(Così rimane stabilito).

PASCOLATO, Relatore, ricorda che questi disegni di legge sono stati approvati dalla Commissione del bilancio nella riunione del 26 aprile ultimo scorso. La Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia del Senato del Regno, approvandoli a sua volta, ha introdotto un emendamento all'articolo 1º del disegno di legge n. 723 ed all'articolo unico del disegno di legge n. 724. L'emendamento tanto per l'uno quanto per l'altro disegno di legge consiste nel sostituire alle parole « Biennale nazionale dell'autarchia » le parole « Esposizioni nazionali per l'autarchia ».

Dichiara di non aver nulla da eccepire a tali modifiche, di cui propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone ai voti la modifica proposta dal Senato all'articolo 1 del disegno di legge n. 723.

(E approvata).

Pone ai voti la modificazione proposta dalla Commissione del Senato all'articolo unico del disegno di legge n. 724.

(E approvata).

Dichiara approvati i due disegni di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni al Regio decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sull'esercizio delle assicurazioni private. (Modificato dal Senato). (749-B)

PRESIDENTE avverte che il Senato del Regno nell'approvare questo disegno di legge ha introdotto un emendamento all'articolo 6, 2º comma, nel senso di sostituire alle parole « può essere comminata » le parole « è comminata ».

Analogo emendamento è stato apportato all'articolo 7, 1° comma, nel senso di sostituire le parole « può applicarsi » con le parole « è applicata ».

Informa che il relatore camerata Paolini, che trovasi in congedo, ha fatto conoscere di essere favorevole agli emendamenti introdotti dalla Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia del Senato del Regno.

LANDI dichiara di non aver nulla da osservare in merito agli emendamenti apportati dal Senato. Osserva però che gli emendamenti stessi rendono più categorica la sanzione; da ciò egli è indotto a insistere nel concetto già espresso in seno alla Commissione del bilancio che cioè l'importo di queste ammende e multe non sia devoluto allo Stato, bensì vada a vantaggio delle categorie.

PRESIDENTE dà atto al camerata Landi di guesta reiterata raccomandazione.

Pone ai voti le modificazioni introdotte dal Senato del Regno.

(Sono approvate).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

(Entra nella sala delle riunioni il Ministro delle finanze, Thaon di Revel).

Discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione stipulata in data 6 dicembre 1939-XVIII, tra il Ministero delle finanze, l'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma e il Governatorato di Roma, riflettente la regolazione di alcuni debiti dipendenti da anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato per la costruzione di case popolari e per la costruzione della « Città Giardino Aniene ». (795)

CAPRI CRUCIANI, *Relatore*, osserva che il disegno di legge in esame viene a regolare alcune situazioni che si trascinavano da tempo. Esso consta di due parti.

La prima riguarda due debiti dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma, quale successore del soppresso Istituto per le case popolari: uno di 50 milioni di lire, da restituirsi in cinquant'anni al 5 per cento, e l'altro di 87.039,267.30 al 4.20 per cento e con la stessa durata.

Col provvedimento in esame si accoglie la proposta dell'Istituto fascista autonomo predetto di differire per quattro anni a partire

dal 1º gennaio 1939-XVII il pagamento delle annualità dovute per i suddetti debiti.

L'Istituto viene così a costituirsi un suo nuovo debito verso il Tesoro per 30,853,016 di lire che dovrà estinguere in 36 anni a decorrere dal 1943 al 2.50 per cento.

La seconda parte del disegno di legge riguarda la sistemazione di altri due debiti derivanti da un'anticipazione concessa dal Tesoro al Consorzio per la Città-Giardino Aniene di 30 milioni, distribuiti in parti eguali tra il comune di Roma, l'Unione edilizia nazionale e l'Istituto per le case popolari.

Ricorda che per l'anticipazione predetta non era prevista nè la restituzione nè alcun tasso di interessi, e pertanto, liquidatasi l'Unione edilizia, lo Stato avrebbe dovuto assumere l'onere della restituzione. Rileva peraltro che il camerata Calza Bini, quale presidente dell'Istituto per le case popolari, con la sua opera sagace ed assidua ha risanato la situazione. Egli fece infatti acquistare delle aree a giusto prezzo e acquistò anche per il proprio istituto due lotti. Liquidato in tal modo il passato, l'Istituto venne ad accollarsi oltre alla restituzione della propria quota di 10 milioni di lire anche un milione dei 10 del disciolto Consorzio, rinunziando ad alcuni milioni di credito che vantava verso quest'ultimo. Pertanto il debito complessivo è stato ridotto da 29 milioni a 11, ripartito in 40 annualità con l'interesse del 2.50 per cento. L'Istituto assume la proprietà dell'immobile di pertinenza del cessato Consorzio Città-Giardino Aniene, con la riserva però che finchè non abbia estinto l'intero debito verso il Tesoro non possa alienare stabili o aree senza l'esplicito consenso della Direzione generale del Tesoro.

Con tale concorso l'Istituto rinuncia a qualsiasi intervento dello Stato per spese di costruzione delle case per alloggi ai rimpatriati dall'estero da costruirsi a Pomezia, Nettunia e Guidonia. D'altro canto l'Amministrazione finanziaria consente al Governatorato di estinguere la sua quota di 10 milioni pagando 1 milione all'anno senza interessi a decorrere dal 1º gennaio 1932-X. Il Governatorato assume inoltre in proprietà le opere pubbliche fatte a spese del Consorzio Città-Giardino Aniene.

La convenzione rappresenta quindi una opportuna sanatoria e viene a mettere l'Istituto autonomo delle case popolari della provincia di Roma in condizioni di assolvere alla sua nuova funzione di carattere sociale, morale e urbanistica, nel quadro della politica del Regime.

Conclude proponendo l'approvazione del disegno di legge, che fa ricuperare all'Amministrazione finanziaria alcune somme che apparivano concesse a fondo perduto e assegna facilitazioni ad un benemerito Ente che adempie a còmpiti di pubblico interesse e di stile prettamente fascista a vantaggio del popolo più bisognoso.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(E-approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle ore 10,30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Istituzione dell'Ente « Esposizioni nazionali per l'autarchia ». (723-B)

ART. 1.

È istituito, con sede in Torino, un Ente autonomo avente personalità giuridica, denominato « Esposizioni nazionali per l'autarchia ».

ART. 2.

L'Ente ha lo scopo di organizzare periodicamente in Torino un'esposizione nazionale dell'autarchia e, nel 1948-XXVI, una grande esposizione nazionale, commemorativa del centenario della prima guerra di indipendenza.

Con l'osservanza delle disposizioni vigenti nelle relative materie, l'Ente può altresì organizzare congressi, manifestazioni di ogni genere, mostre e concorsi e può assumere iniziative attinenti ai fini dell'Ente od ai problemi dell'autarchia.

ART. 3.

L'Ente 'è sottoposto all'alta vigilanza del Duce del Fascismo, Capo del Governo ed è regolato dalle disposizioni di cui al Regio decreto-legge 29 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607, che detta norme per il disciplinamento delle fiere, mostre ed esposizioni, in quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge.

ART. 4.

Il patrimonio dell'Ente è formato:

- *a)* dalla somma di lire 35,000,000 che sarà conferita dallo Stato:
- b) dalla somma di lire 20,000,000, importo di obbligazioni infruttifere che l'Ente è autorizzato ad emettere:
- c) da contributi, donazione e lasciti di persone o di Enti.

ART. 5.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

- a) dai proventi delle esposizioni;
- b) dagli interessi delle attività patrimoniali;
- c) dai contributi, a titolo periodico, di persone ed enti;
- d) dai proventi derivanti dall'emissione di buoni tessera, previsti dall'articolo 15 della presente legge:
- e) dalle quote dovute dai viaggiatori a norma dell'articolo 11.

Sono trasferite all'Ente costituito con la presente legge tutte le attività e le passività dell'Ente per la Biennale nazionale dell'autarchia, costituito presso la Federazione dei Fasci di combattimento di Torino.

ART. 6.

Sono organi dell'Ente:

- il Presidente;
- il Vice Presidente:
- il Consiglio generale;
- il Comitato esecutivo;
- il Collegio dei Sindaci.

La composizione ed il funzionamento del Consiglio generale, del Comitato esecutivo e del Collegio dei Sindaci verranno determinate nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Le funzioni di Presidente, di Vice Presidente e di componente del Consiglio generale e del Comitato esecutivo sono gratuite.

ART. 7.

Il Presidente è nominato con decreto Reale su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con il Ministro delle corporazioni.

Egli ha tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Ente stesso.

ART. 8.

Il Vice Presidente è nominato con decreto del Ministro delle corporazioni su proposta del Presidente, esercita le funzioni che gli sono delegate dal Presidente e sostituisce questo ultimo in caso di assenza od impedimento.

ART. 9.

L'Ente ha gestione propria.

I bilanci preventivo e consuntivo sono approvati dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, sentiti i Ministri per le finanze e per le Corporazioni.

ART. 10.

L'Ente è autorizzato a fregiarsi dello stemma dello Stato.

E vietato a chiunque impiegare, senza espressa autorizzazione dell'Ente, l'emblema che questo assuma.

La forma dell'emblema è approvata con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, sentito il Ministro delle corporazioni.

ART. 11.

L'Ente è autorizzato a riscuotere dai viaggiatori che utilizzano biglietti a prezzo ridotto rilasciati in occasione di manifestazioni da esso promosse, le quote di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927-V, n. 359, convertito nella legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2686.

ART. 12.

È esteso all'Ente il trattamento previsto dal Regio decreto-legge 8 marzo 1923-I, n. 633, per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dello Stato.

ART. 13.

Gli atti e contratti stipulati nell'interesse dell'ente, per conseguire i fini previsti nella presente legge sono registrati gratuitamente.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata di cui al Regio decretolegge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, l'ente è parificato alle Amministrazioni dello Stato.

ART. 14.

Le invenzioni industriali, i modelli ed i disegni di fabbrica relativi agli oggetti che figurano nelle esposizioni organizzate dall'Ente godono della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

ART. 15.

L'Ente è autorizzato ad emettere buoni-tessera con diritto a facilitazioni ferroviarie concordate con il Ministero delle comunicazioni. Con decreto del Duce sono stabilite le modalità per l'emissione, l'ammontare dei buoni tessera nonchè le altre facilitazioni concesse agli acquirenti di essi.

ART. 16.

Le manifestazioni organizzate dall'Ente sono ammesse ad usufruire delle facilitazioni ferroviarie e doganali previste dal Regio decreto-legge 16 dicembre 1923-II, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473.

ART. 17.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale ai sensi dell'articolo 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo e Ministro dell'interno, di concerto con il Segretario del P. N. F. e con i Ministri delle finanze, delle comunicazioni e delle corporazioni, saranno emanate le norme per il funzionamento, l'amministrazione e la contabilità dell'Ente, per il trattamento del personale e per quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

Contributo finanziario all'Ente « Esposizioni nazionali per l'autarchia ». (724-B)

ARTICOLO UNICO.

È autorizzata la spesa di lire 35,000,000 a favore dell'Ente « Esposizioni nazionali per l'autarchia » quale contributo dello Stato per le manifestazioni da esso promosse.

Detta somma sara stanziata negli stati di previsione del Ministero delle finanze in ragione di lire 10,000,000 nell'esercizio finanziario 1939-XVII-1940-XVIII, lire 15,000,000 nel 1940-XVIII-1941-XIX e lire 10,000,000 nel 1941-XIX-1942-XX.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Modifiche ed integrazioni al Regio decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sull'esercizio delle assicurazioni private. (749-B)

ART. 1.

Al Regio decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e successive disposizioni modificative

ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- 1°) Art. 7. Nel secondo capoverso l'alinea c) modificato con Regio decreto-legge 24 settembre 1923-I, n. 2272, è sostituito dal seguente:
- a) nove membri, di cui uno in rappresentanza del Partito nazionale fascista e gli altri scelti tra persone che abbiano dato prova di speciale competenza tecnica ed amministrativa.
- 2°) L'art. 15, modificato dal Regio decretolegge 5 aprile 1925-III, n. 440, e dal Regio decreto-legge 17 luglio 1931-IX, n. 1218, è sostituito dal seguente:

Dagli utili annuali dell'Istituto nazionale si preleveranno:

- a) una quota non inferiore al 10 per cento per la riserva ordinaria;
- b) la quota destinata alla riserva di garanzia prevista dallo statuto.

Della parte rimanente, il 4.50 per cento sarà così ripartito:

- a) il 0.75 per cento al Consiglio di amministrazione, nelle proporzioni che saranno stabilite dallo stesso Consiglio;
- b) il 3.75 per cento al personale amministrativo e tecnico, nelle proporzioni e con le modalità fissate dal Consiglio di amministrazione.

Degli utili residuali una metà potrà eventualmente essere devoluta ai sensi dell'articolo 8 a titolo di partecipazione agli assicurati diretti, nonchè alle singole compagnie private per la parte dei rischi da esse ceduta a mente del successivo articolo 24, l'altra metà sarà versata al Tesoro dello Stato.

 3°) *Art. 24.* — a) Ai capoversi cinque, sei e sette sono sostituiti i seguenti:

La cessione è fatta verso una corrispondente aliquota del premio del primo anno risultante dalla polizza di assicurazione depurata della quota parte delle spese di acquisizione.

Negli anni successivi l'aliquota di premio da corrispondersi dalle imprese private all'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà depurata della quota parte delle spese di incasso.

La misura del rimborso delle spese di acquisizione e delle spese di incasso e le eventuali successive revisioni della misura stessa saranno determinate con decreto del Ministro delle corporazioni di concerto con quello delle finanze, sentito il parere della Corporazione della previdenza e del credito.

Nella prima attuazione della predetta norma la nuova misura di rimborso delle spese di acquisizione e di incasso sarà stabilita con decreto del Ministro delle corporazioni di concerto con quello delle finanze e sarà applicata con effetto retroattivo dal 1º gennaio 1939-XVII.

b) Dopo il capoverso settimo è aggiunto il seguente:

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a corrispondere alle singole imprese private, a decorrere dal 1º gennaio 1939, anno XVII, sulle quote dei rischi ad esso cedute, una partecipazione agli utili di bilancio pari alla quota che l'Istituto attribuisce ai propri assicurati, con l'obbligo da parte delle imprese di destinare tale provento alla assegnazione di una compartecipazione agli utili a favore dei propri assicurati per un importo globale non inferiore a quello ad esse corrisposto dall'Istituto nazionale allo stesso titolo, secondo un piano che ogni impresa è tenuta a sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

ART. 2.

A tutti gli organi addetti al servizio esterno o interno degli enti autorizzati all'esercizio dell'assicurazione sulla vita umana nel Regno d'Italia, nei territori dell'Africa italiana e nelle isole italiane dell'Egeo ed agli agenti ed intermediari di assicurazione sulla vita di qualsiasi categoria, è vietato di abbuonare direttamente o indirettamente, all'assicurato o ai contraenti dell'assicurazione, integralmente o in parte, la provvigione di acquisto.

È vietato agli assicuratori di concedere, direttamente o indirettamente, a favore dell'assicurato o dei contraenti dell'assicurazione, abbuoni per l'acquisizione di assicurazioni sulla vita.

Sono del pari vietati gli abbuoni anche se fatti sotto forma di doni di merce od oggetti, salvo che si tratti di doni di irrilevante valore.

ART. 3.

Nel primo anno di assicurazione, a partire dal 1942, è fatto divieto agli enti assicuratori di liquidare a favore degli organi produttori più dei sette decimi della provvigione di acquisto; i restanti tre decimi sono liquidati nel secondo anno di assicurazione, commisurando in ogni caso la liquidazione alle rate di premio incassate.

Per l'anno 1940, tale proporzione sarà rispettivamente di nove decimi e di un decimo, nel 1941 di otto decimi e di due decimi.

ART. 4.

Sono escluse dal frazionamento di cui all'articolo precedente le provvigioni di acquisto che non superino complessivamente per lo stesso affare il 40 per cento del premio di primo anno, o che si riferiscano in cifra assoluta a contratti di importi non superiori alle lire 10,000 nonchè quelle relative ad assicurazioni a premio unico, ad assicurazioni collettive e popolari e ad assicurazioni a carattere speciale, come quelle combinate con sottoscrizioni a titoli statali, o ad altre forme straordinarie.

Per l'anno 1940 il limite citato di lire 10,000 sarà di lire 20,000 e per l'anno 1941 di lire 15,000.

ART. 5.

La provvigione di acquisto che l'Istituto nazionale delle assicurazioni deve corrispondere alle imprese private sulle quote ad esso cedute a norma dell'articolo 24 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è dall'Istituto liquidata integralmente nel primo anno alle imprese, ma queste, sulle polizze che fossero stornate nel secondo anno (escluse quelle di cui al precedente articolo 4) sono tenute a restituire all'Istituto, all'atto dello storno, il 15 per cento delle provvigioni percepite, commisurato al pro rata dei premi stornati del secondo anno, trattenendo la differenza a rimborso delle spese fisse di acquisizione sostenute.

Per la produzione dell'anno 1940 tale percentuale è limitata al 5 per cento mentre per quella del 1941 è stabilita nel 10 per cento.

ART. 6.

Le persone comunque addette al servizio degli istituti assicuratori, ai sensi dell'articolo 2, che violano le disposizioni sul divieto degli abbuoni, sono soggette ad una pena pecuniaria in misura non superiore al triplo dell'importo dell'intera provvigione di acquisto spettante sull'affare che ha dato origine all'infrazione.

La stessa pena è comminata alle persone suddette anche quando abbiano soltanto agevolato il compimento delle violazioni ovvero ne abbiano ostacolato l'accertamento.

In caso di nuova violazione compiuta entro il periodo di dodici mesi dalla precedente, oltre all'applicazione della pena pecuniaria, sarà emessa una formale diffida contro il trasgressore ed una ulteriore infrazione verificatasi entro i dodici mesi successivi costituirà giusta causa per la revoca del mandato nei confronti degli agenti e per il licenziamento o per la cessazione di ogni rapporto anche occasionale, negli altri casi.

Il personale revocato o licenziato non potrà essere assunto per la durata di un anno da alcun altro ente assicuratore per il servizio delle assicurazioni nel ramo vita e le relative trasgressioni sono passibili della pena pecuniaria prevista nel successivo articolo 7.

ART. 7.

Nei casi in cui la violazione delle disposizioni sul divieto degli abbuoni sia commessa da un ente assicuratore, è applicata a carico del suo legale rappresentante una pena pecuniaria fino al massimo di lire 10,000.

Identica pena può essere inflitta nei casi in cui a carico dell'ente sia accertata una infrazione all'obbligo del frazionamento della provvigione.

ART. 8.

Agli enti assicuratori è fatto obbligo di non ammettere nè effettuare distrazioni di assicurazioni sulla vita e di cooperare vicendevolmente per impedirle.

Sussiste atto di distrazione:

- a) quando siano state emesse sulla vita della stessa persona entro il periodo di sei mesi due polizze da due diversi enti assicuratori e venga perfezionata soltanto la polizza emessa dall'ente che, in ordine di tempo, è stato il secondo ad effettuare la visita medica dell'assicurando, e, qualora si tratti di assicurazione senza visita medica, dall'ente che ha ottenuto la firma della relativa proposta dopo l'altra impresa:
- b) quando venga sospeso il pagamento dei premi di una polizza di assicurazione sulla vita e, nei sei mesi che precedono o nei nove mesi che seguono la scadenza del primo premio rimasto insoluto, venga conclusa presso un'altra impresa una nuova assicurazione sulla vita della stessa persona.

In ogni caso se la seconda assicurazione è fatta per un importo diverso da quello della prima si ha distrazione per l'importo inferiore.

La riattivazione di una polizza entro due anni dalla scadenza del primo premio rimasto insoluto non costituisce distrazione a danno di altro ente al quale l'assicurato abbia nel frattempo presentato altra proposta e col quale abbia stipulato altro contratto.

ART. 9.

Contemporaneamente alla proposta di assicurazione gli enti assicuratori devono far dichiarare al contraente mediante apposito questionario: a) se egli abbia in corso od in attesa di perfezionamento altre assicurazioni sulla vita; b) se abbia sottoscritto altre proposte di assicurazione sulla propria vita negli ultimi sei mesi; c) se con l'assicurazione proposta egli non intenda sostituire alcune delle assicurazioni in corso; d) se egli non abbia tralasciato di pagarne i premi entro gli ultimi nove mesi precedenti la data della proposta.

La proposta può essere accettata solo quando la risposta al questionario sia nettamente tale da escludere una distrazione.

Il contraente è responsabile dei danni che possono derivare all'Istituto assicuratore dalle dichiarazioni da lui rese, qualora queste non risultino conformi a verità.

ART. 10.

Entro un anno dalla data di scadenza del primo premio rimasto insoluto, l'ente assicuratore ai cui danni fosse avvenuta la distrazione, ha diritto di ottenere che l'ente distraente si adoperi affinchè l'assicurazione distratta rimanga in vigore, utilizzando a tale scopo il premio o i premi da esso incassati. Oualora l'assicurato non consente alla stipulazione o alla continuazione dell'assicurazione presso l'ente che ha subito la distrazione, l'ente distraente è passibile di una pena pecuniaria non inferiore all'importo del premio del primo anno incassato dallo stesso ente distraente per il capitale assicurato distratto, al netto della quota ceduta all'Istituto nazionale delle assicurazioni nei casi di cessione legale.

ART. 11.

Il produttore o l'agente che abbia commessa una distrazione a danno di un altro ente, è passibile di una pena pecuniaria non inferiore all'importo della provvigione di acquisto o degli altri compensi assegnatigli sotto qualsiasi forma per l'affare che ha determinato l'infrazione, nonchè delle compartecipazioni liquidate per l'affare stesso al personale di acquisizione e di organizzazione.

Le disposizioni contenute nel presente articolo e nell'articolo 6 si applicano anche ai produttori occasionali.

ART. 12.

Le violazioni delle precedenti norme sul divieto degli abbuoni, sul frazionamento delle provvigioni e sulla distrazione del portafoglio sono accertate dal Ministero delle corporazioni.

ART. 13.

I provvedimenti demandati dalla presente legge al Ministero delle corporazioni, sono emanati previo parere di una Commissione istituita con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in seno alla Corporazione della previdenza e del credito. Tale Commissione, presieduta da uno dei rappresentanti del Partito nazionale fascista in seno alla Corporazione stessa, è composta di due membri designati dalla Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici, di un membro designato dalla Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione, e di un membro designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, scelti tra i Consiglieri, effettivi o aggregati, appartenenti alla Corporazione della previdenza e del credito.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero delle corporazioni.

ART. 14.

I provvedimenti sono emessi mediante decreto contenente: 1) le generalità del trasgressore; 2) l'enunciazione del fatto e della norma di legge violata; 3) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione; 4) la data e la sottoscrizione del Ministro.

Quando i provvedimenti sopra indicati si riferiscono ad operazioni compiute da imprese o da filiali di imprese nei territori dell'Africa italiana, devono essere emanati di concerto col Ministero dell'Africa italiana.

ART. 15.

Contro il provvedimento del Ministro delle corporazioni è ammesso reclamo alla Corte d'appello di Roma. Ii reclamo deve essere presentato al Ministero delle corporazioni nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione del provvedimento fatta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Ministero tra-

smette il reclamo alla Corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei Consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della Corte è dato in Camera di consiglio sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della Cancelleria della Corte d'appello, al Ministero delle corporazioni per l'esecuzione.

ART. 16.

Il decreto del Ministro delle corporazioni contro il quale non sia proposto appello e quello definitivo della Corte di appello di Roma sono eseguibili:

- a) nel Regno a cura dell'Intendenza di finanza con l'osservanza del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
- b) in Libia a cura del Direttore degli affari di finanza del Governo con l'osservanza delle disposizioni del Regio decreto 17 maggio 1937-XV, n. 1326, relativo alla procedura coattiva per la riscossione delle tasse sugli affari e di altri proventi;
- c) nell'Africa Orientale Italiana a cura del Direttore degli affari economici e finan-

ziari dei singoli Governi, con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Governatore dell'Eritrea 20 febbraio 1922, n. 3887, contenente istruzioni per l'applicazione della tassa sugli affari in Eritrea.

ART. 17.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico, provvedendo alle modifiche necessarie per il loro coordinamento, le disposizioni della presente legge con quelle dei decreti-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, 2 settembre 1919, n. 1759, 26 ottobre 1933-XI, n. 1598, 12 luglio 1934-XII, n. 1290, nonchè delle successive disposizioni modificative ed integrative.

Approvazione della Convenzione stipulata in data 6 dicembre 1939-XVIII, tra il Ministero delle finanze, l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma e il Governatorato di Roma, riflettente la regolazione di alcuni debiti dipendenti da anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato per la costruzione di case popolari e per la costruzione della «Città Giardino Aniene». (795)

ARTICOLO UNICO.

È approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in data 6 dicembre 1939-XVIII in forma pubblica amministrativa tra il Ministero delle finanze, l'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma e il Governatorato di Roma, riflettente la regolazione di anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato per la costruzione di case popolari e per la costruzione della « Città Giardino Aniene ».

N. 34 di Repertorio.

CONVENZIONE FRA IL MINISTERO DELLE FINANZE E L'ISTITUTO FASCISTA AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI ROMA ED IL GOVERNATORATO DI ROMA PER LA SISTEMAZIONE DI DEBITI, E PROROGA PER IL PAGAMENTO DELLE RELATIVE ANNUALITÀ

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E D'ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno millenovecentotrentanove (1939) XVIII E. F., il giorno sei del mese di dicembre in Roma, in una sala del palazzo del Ministero delle finanze e precisamente in quella dell'Ispettore generale del Tesoro, avanti a me Comm. Dott. Francesco Ciancimino, Ispettore superiore del Tesoro, delegato con decreto del Ministro delle finanze in data 4 dicembre 1939-XVIII, n. 130228 (che qui si alliga in originale sotto la lettera A), a ricevere, quale ufficiale rogante, in forma pubblica amministrativa, il presente atto nell'interesse della Direzione Generale del Tesoro.

Si sono costituiti:

il Ministero delle finanze a mezzo del Gr. Uff. Dott. Giuseppe Ventura fu Gaetano, nato a Napoli e domiciliato a Roma, Ispettore generale del Tesoro, al presente atto delegato con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1939-XVIII, n. 129812, che in originale qui si alliga sotto la lettera B;

il Governatorato di Roma a mezzo del Comm. Dott. Andrea Felice Oxilia fu Nicolò, nato a Torino e domiciliato a Roma a questo atto delegato con procura generale del Governatore di Roma in data 2 settembre 1939-XVII, ricevuta dal Segretario Generale del Governatorato di Roma Gr. Uff. Dott. Virgilio Testa e che in copia conforme all'originale qui si allega sotto la lettera C;

l'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma, a mezzo del proprio Presidente Gr. Uff. Prof. Arch. Alberto Calza Bini fu Edoardo Consigliere nazionale, nato e domiciliato a Roma, a questo atto delegato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto stesso, in data 17 novembre 1939-XVIII che in estratto autentico qui si alliga sotto la lettera D;

Le costituite parti della cui identità personale io funzionario rogante sono certo, rinunziano, meco d'accordo, all'assistenza di testimoni.

PREMESSO

Che l'Istituto per le Case Popolari in Roma, con atto 31 luglio 1938-XVI per Notar Cardelli, ricevette a mutuo dal Governatorato di Roma lire cinquanta milioni per la costruzione di case popolari;

Che successivamente, volendo l'Istituto per le Case Popolari liberarsi da tale obbligazione nei confronti del Governatorato, ed essendo questo, a sua volta, debitore verso lo Stato di un contributo per il mantenimento della Polizia Metropolitana, l'Istituto predetto, con Convenzione 29 gennaio 1931-IX, stipulata in forma pubblica amministrativa, si surrogò fino alla concorrenza di lire cinquanta milioni, al Governatorato nel cennato debito verso lo Stato, impegnandosi ad estinguerlo in 35 anni, a decorrere dal 1º gennaio 1930-VIII con l'interesse a scalare in ragione del 5,50 per cento;

Che con la Convenzione 16 marzo 1931-IX, stipulata pure in forma amministrativa, l'Istituto per le Case Popolari ha riconosciuto che al 1º luglio 1935-XIII sarebbe stato debitore per altro titolo verso il Tesoro della somma di lire 87,039,267.30 di cui lire 68,000,000 per anticipazioni ricevute (13,000,000+7,000,000+48,000,000) e trasformate in un mutuo di eguale

somma al 1º luglio 1929-VII e lire 19,039,267.30 per interessi composti del 4.20 per cento su detta somma, per il periodo 1º luglio 1929-VII-1º luglio 1935-XIII, e si è obbligato di ammortizzare il debito suddetto di lire 87,039,267.30 al tasso del 4.20 per cento a scalare in un periodo di 25 anni, a decorrere dal 1º luglio 1935-XIII;

Che, in seguito al ribasso delle pigioni apportate dall'Istituto per le Case Popolari, in applicazione del Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 563, S. E. Jung, quale Ministro delle finanze dell'epoca; aderendo alla richiesta del suddetto Istituto per una congrua riduzione degli oneri dipendenti dai due mutui sopra richiamati, ebbe a disporre, con lettera del 19 giugno 1934-XII, n. 110449, per il mutuo di lire 87,039,267.30, restando invariato il tasso del 4.20 per cento, il prolungamento del periodo l'ammortamento da 25 a 50 anni, a decorrere dal 1º luglio 1935-XIII, data iniziale prestabilita per l'inizio dell'ammortamento, e per il mutuo di 50 milioni la riduzione del tasso di interesse dal 5.50 per cento al 5 per cento nonchè il prolungamento del periodo di ammortamento da 35 a 50 anni, stabilendo che là concessione dovesse avere effetto con decorrenza 1º luglio 1934-XII, mediante determinazione della nuova semestralità in base al residuo capitale dovuto a detta data;

Che in conseguenza di tali concessioni, la rata di ammortamento del mutuo di lire 87,039,267.30, di cui alla Convenzione 15 marzo 1931-IX, è stata determinata dal 1º luglio 1935-XIII in lire 4,135,296.98, pagabile a semestralità scontate di lire 2,047,176.72;

Che il residuo capitale dovuto al 1º luglio 1934-XII, per l'altro debito di 50 milioni, di cui alla Convenzione 29 gennaio 1931-XI, è stato accertato in lire 47,525,381, da estinguersi in anni 45 e mezzo mediante l'annualità di lire 2,665,958.28 pagabile a semestralità scontate di cui quella dovuta al 31 dicembre 1934-XIII, fu determinata in lire 1,328,582.95 e le successive lire 1,316,522.60;

Che il Ministero delle finanze, nel 1919, accordò un'anticipazione di 30 milioni, di cui lire 10,000,000 al Governatorato di Roma, lire 10 milioni all'Unione Edilizia Nazionale e lire 10,000,000 all'Istituto per le Case Popolari per la costruzione del Consorzio « Città Giardino Aniene » che ha provveduto all'impianto dei servizi pubblici, all'apertura delle strade e a tutte le altre spese necessarie per il sorgere dell'attuale quartiere di Monte Sacro;

Che liquidata l'Unione Edilizia Nazionale, ed essendo stati assunti in amministrazione dall'Istituto delle Case Popolari le attività e le passività del Consorzio, l'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma, che è succeduto all'Istituto per le Case Popolari in Roma, ha proposto di rilevare le attività di proprietà del Consorzio, costituite dagli stabili e dai terreni situati in Monte Sacro, e di assumere, a suo carico, le passività del Consorzio, obbligandosi di corrispondere allo Stato, a stralcio del suo credito di lire 20,000,000 (rappresentato dalle quote apportate nella costituzione del Consorzio dell'Istituto delle Case Popolari e dell'Unione Edilizia Nazionale) la somma di lire 11,000,000 in 40 anni coll'interesse del 2.50 per cento;

Che dovendo l'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma provvedere al finanziamento della costruzione di case per gli italiani rimpatriati nonchè di altre case popolari in Guidonia, Nettunia e Pomezia, si è convenuto di concretare il relativo fabbisogno finanziario mediante la proroga di quattro anni di tutte le annualità relative ai mutui sopra specificati dal 1º gennaio 1939-XVII, al 31 dicembre 1942-XXI, previa esplicita e formale rinunzia dell'Istituto Autonomo a qualsiasi concorso per il pagamento degli interessi sul capitale investito;

Che si è altresì convenuto che per l'ammortamento della somma risultante dovuta al 31 dicembre 1942-XXI per le annualità differite e dei relativi interessi composti al tasso per ciascun debito stabilito sia corrisposto l'interesse del 2,50 % rimanendo confermata per le successive annualità la misura degli interessi già concordata per i diversi debiti, e precisamente del 4,20 per cento per quello di lire 87,039,267.30, del 5 per cento per l'altro di lire 50,000,000 e del 2.50 per cento per l'ultimo di lire 11,000,000;

Che il Governatorato di Roma, a sua volta, ha proposto di rimborsare la somma di lire 10,000,000 costituente la sua quota per la costituzione del Consorzio « Città Giardino Aniene » in rate annuali di lire 1,000,000, senza interessi, a decorrere dal 1º gennaio 1932-X e di versare le rate già stanziate entro tre mesi dell'approvazione della presente convenzione e le successive entro il 31 dicembre di ogni anno, rimanendo di sua proprietà tutti i servizi pubblici del quartiere costruito dal Consorzio « Città Giardino Aniene »;

Che il Ministero delle finanze ha creduto opportuno di accogliere le suddette proposte e sistemare i rapporti con l'Istituto Nazionale Fascista per le Case Popolari, anche per quanto

$XXX^{\mathtt{A}}$ legislatura — $I^{\mathtt{A}}$ della camera dei fasci e delle corporazioni

riguarda le anticipazioni per la costituzione del Consorzio « Città Giardino Aniene » e col Governatorato di Roma.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti, avanti costituite, convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1.

La narrativa che precede, accettata dalle Parti, forma parte integrale del presente atto a tutti gli effetti.

ART. 2.

L'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma, che ha pagato le rate di ammortamento dei due primi debiti indicati in narrativa a tutto il 31 dicembre 1938-XVII, si obbliga di continuare a corrispondere per l'estinzione del mutuo di lire 87 milioni 39,267.30, (di cui è stato prelungato il periodo di ammortamento da 25 a 50 anni dal 1º luglio 1935-XIII fino al 1º luglio 1985-LXIII), l'annualità corrispondente, comprensiva di capitale e interesse a scalare in ragione del 4.20 % di lire 4,135,296.98 pagabile in semestralità posticipate scontate di lire 2,047,176.72, scadenti il 1º gennaio e il 1º luglio di ciascun anno e per l'estinzione del debito di lire 50,000,000 (di cui è stato prolungato l'ammortamento da 35 a 50 anni dal 1º gennaio 1930-VII), fino al 1º gennaio 1980-LVIII, l'annualità corrispondente di lire 2,665,958.28 comprensiva del capitale e dell'interesse a scalare in ragione del 5 per cento pagabile in semestralità posticipate scontate di lire 1,316,522.60, scadenti il 1º luglio e il 1º gennaio di ciascun anno salvo quanto è disposto dal successivo articolo 4 per le rate scadenti dal 1939 al 1942.

ART. 3.

L'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma, a liquidazione del credito dello Stato di lire 20,000,000, rappresentato dalle anticipazioni di lire 10 milioni ciascuno, apportate dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari e dall'Unione Edilizia Nazionale nella costituzione del Consorzio «Città Giardino Aniene» assume l'obbligo di corrispondere al Tesoro dello Stato la somma di lire 11,000,000 in 40 anni, dal 1º gennaio 1939-XVII, all'interesse del 2.50 per cento a scalare.

A partire quindi dal 1º gennaio 1939-XVII e fino al 1º gennaio 1979-LVII sarà versata al Tesoro dello Stato l'annualità corrispondente, comprensiva di capitale e interessi di lire 438,198.53 suddivisa in semestralità scadenti il 1º gennaio e il 1º luglio di ciascun anno che per effetto dello sconto si indica in lire 217,738.40, salvo quanto è disposto dal successivo articolo 4 per le rate scadenti dal 1939 al 1942.

ART. 4.

Il Ministero delle finanze consente che l'Istituto differisca il pagamento delle annualità 1939-1942 dei debiti di cui agli articoli 2 e 3, costituendosi con le medesime, e con gli interessi rispettivi maturandi a tutto il 31 dicembre 1942-XXI, un nuovo mutuo di lire 30,853,016 che entrerà in ammortamento col 1º gennaio 1943-XXI.

L'estinzione di detto mutuo sarà effettuata in 36 anni al tasso del 2.50 per cento. A partire quindi dal 1º gennaio 1943-XXI fino al 31 dicembre 1978-LVI sarà versata al Tesoro dello Stato l'annualità corrispondente, comprensiva di capitali e interessi, di lire 1,309,759.27 suddivise in semestralità scadenti il 1º gennaio e il 1º luglio di ciascun anno che, per effetto dello sconto, sommano a lire 650,812.05.

L'Istituto, in seguito a tale agevolazione rinunzia a qualsiasi concorso dello Stato nelle spese di costruzione delle case indicate in narrativa ed a qualsiasi contributo per il pagamento degli interessi sulle somme investite.

ART. 5.

Il Governatorato di Roma si obbliga di restituire al Tesoro l'anticipazione di lire 10 milioni a rate annuali di lire 1,000,000, senza interessi, a decorrere dal 1º gennaio 1932-X e di versare le rate già stanziate entro tre mesi dall'approvazione della presente Convenzione, e le successive entro il 31 dicembre di ciascun anno dal 31 dicembre 1939-XVIII.

Con l'adempimento dell'obbligo suddetto il Governatorato resta anche liberato da ogni e qualsiasi impegno verso il Consorzio nei riguardi della somma di lire 1,000,000, da questo versata nel 1922 all'allora comune di Roma per provvedere al raddoppio e prolungamento della linea tranviaria dalla barriera Nomentana a piazza Sempione nel nuovo quartiere di Monte Sacro.

ART. 6.

Le rate di ammortamento dei debiti di cui sopra dovranno essere corrisposte entro cinque giorni dalle singole scadenze; l'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma ed il Governatorato di Roma, in caso di ritardato pagamento, dovranno corrispondere l'interesse di mora in ragione del 4 per cento sull'importo della rata.

Per l'addebito degli interessi e per la costituzione in mora degli enti debitori non occorre alcun atto formale del Tesoro dello Stato.

ART. 7.

L'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma assume di diritto la proprietà degli immobili sotto indicati di pertinenza del Consorzio « Città Giardino Aniene », nonchè delle altre attività mobiliari del Consorzio stesso, come pure passano a suo carico le eventuali passività del Consorzio stesso non ancora sistemate:

- a) n. 33 lotti di terreno edificabili della complessiva superficie di metri quadrati 1.804.195; comprese le future sedi stradali;
- b) n. 8 lotti di terreni ed i fabbricati sui medesimi costruiti dal Consorzio «Città Giardino Aniene» per una superficie totale complessiva di circa metri quadrati 8.530 e per un numero totale di 9 fabbricati, 46 alloggi e circa 264 vani;
- c) n. 12 lotti di terreno per una superficie complessiva di metri quadrati 96.613.44, sui quali l'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma ha già edificato per proprio conto, diversi gruppi di costruzioni per un numero totale di 83 fabbricati.

Le aree ed i fabbricati, di cui l'Istituto assume la proprietà, sono più esattamente specificati, colle singole consistenze e con le relative indicazioni catastali, sull'elenco e sulla planimetria che al presente atto si allegano sotto le lettere E-F, elenco e planimetria, sulle quali i terreni ed i fabbricati in oggetto sono ordinatamente indicati con i numeri qui appresso specificati e, nella sola planimetria, colle colorazioni qui appresso parimenti specificate:

- a) lotti di terreno edificabili numeri dall'1 al 33, questi compresi a colorazione rosa;
- b) lotti di terreni con sovrastanti fabbricati costruiti dal Consorzio: numeri dal 34 al 41, questi compresi, a colorazione verde;
- c) lotti di terreno edificati dall'Istituto: numeri dal 42 al 53, questi compresi, a colorazione azzurra.

L'Istituto suddetto si obbliga a cedere a titolo gratuito al Governatorato di Roma quelle fra le aree sopra indicate di cui il Governatorato dovesse abbisognare per nuovi pubblici esercizi del quartiere, (strade, parchi e giardini, scuole, mercati, palestre, uffici, stazione sanitaria, ecc.), e per lavori di ampliamento, sistemazione o trasformazione di opere o di servizi pubblici già esistenti.

ART. 8.

- Il Governatorato di Roma assume in proprietà le opere di carattere pubblico costruite a spese del Consorzio « Città Giardino Aniene » di cui appresso:
- a) aree in parte già definitivamente ed in parte provvisoriamente sistemate a vie e piazze pubbliche, con le relative fognature ed altri manufatti accessori, per un'area complessiva di circa metri quadrati 257.065. Tali aree sono più esattamente specificate, colle singole superfici, denominazioni civiche ed indicazioni catastali, nell'elenco, che al presente atto si allega sotto la lettera G:
- b) Ponte Tito Tazio sul fiume Aniene, con i relativi muri d'ala, raccordi stradali e manufatti annessi;

- c) fabbricato costruito dal Consorzio su Piazza Sempione e l'area sulla quale esso insiste, di circa metri quadrati 1.640; area e fabbricato confinanti con la predetta Piazza, con le vie Monte Tesoro e Monte Titano e con il lotto indicato col n. 43 al precedente articolo 7 e contraddistinti al catasto urbano di Roma alla mappa 49 con il n. 905; il fabbricato si eleva a tre piani fuori terra, oltre ad una torre centrale, e comprende un totale di circa 45 vani adibiti a botteghe al piano terreno, a scuole, uffici ed abitazioni ai due piani superiori;
- d) area in angolo sul Viale Adriatico e sulla via Carnaro della superficie di circa metri quadrati 2.900 sulla quale il Governatorato di Roma ha già costruito per proprio conto un edificio scolastico; l'area confina con dette due strade e con proprietà di terzi ed è contraddistinta al Catasto rustico di Roma, alla mappa 49 con i numeri 901 e 1193 parte;
- e) tre appezzamenti di terreno, destinati e sistemati a parchi e giardini pubblici, estesi, ubicati e distinti come segue:
- 1º) parco di circa metri quadrati 16.950 comprendente l'antico Monte Sacro, confinante colla via Falterona, colla via Monte Sacro, colla Piazza Menenio Agrippa, e con proprietà di terzi e distinto in catasto alla mappa 49 col n. 909;
- 2º) giardino pubblico di circa metri quadrati 13.200 confinante colla via Maiella, colla piazza Tito Tazio, colla via Nomentana, col fiume Aniene e con proprietà di terzi, distinto in catasto rustico di Roma alla mappa 49 con i numeri 897, 904 e 908;
- 3º) giardino pubblico della superficie di circa metri quadrati 10.200, confinante colla via Ponte Tito Tazio, colla via Nomentana e col fiume Aniene, distinto in catasto rustico di Roma alla mappa 49 con il numero 53 parte.

Tutti i terreni contemplati nel presente articolo sono indicati meglio sulla planimetria, che al presente atto si allega sotto la lettera H e precisamente:

i terreni di cui al precedente comma a) con colorazione gialla; i terreni ed i manufatti di cui ai precedenti commi b) c) e d) con colorazione rosa;

i terreni, di cui al precedente comma e) con colorazione verde.

Авт. 9.

Il Ministero delle finanze consente, per quanto lo riguarda, il passaggio in proprietà dell'Istituto Fascista Autonomo per la case popolari degli immobili sopradescritti del Consorzio « Città Giardino Aniene » nonchè delle altre attività mobiliari;

Consente inoltre il passaggio in proprietà del Governatorato di Roma delle opere di carattere pubblico costruite dal Consorzio;

Tutto nello stato in cui si trova, senza nessuna garanzia, da parte sua, per oneri ed altri pesi, e per ogni caso di evizione, spoglio e molestia.

ART. 10.

Fino a quando l'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma non abbia estinto l'intero debito verso il Tesoro, l'alienazione degli stabili e delle aree non potrà avvenire senza l'esplicito consenso della Direzione Generale del Tesoro.

ART. 11.

La presente Convenzione va redatta in esenzione dal bollo, sarà registrata e trascritta in esenzione da qualsiasi imposta, e non potrà avere esecuzione se non dopo che sarà stata approvata con legge.

ART. 12.

Per tutti gli effetti di legge le parti eleggono domicilio in Roma, e cioè il Ministero delle finanze, nella propria sede in Via XX Settembre, l'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari nella sua sede in Roma Lungotevere Tor di Nona, n. 1 ed il Governatorato di Roma al Campidoglio.

ART. 13.

Il presente contratto, fin da ora obbligatorio per l'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma e il Governatorato di Roma, sarà impegnativo per il Ministero delle finanze dopo che sarà approvato con legge.

Richiesto, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia su fogli sette dei quali sono state riempite pagine ventisei di cui una in parte e di esso, meno che degli allegati su espressa rinunzia delle parti come sopra costituite, ho dato lettura agli intervenuti i quali, nel dichiarare di trovarlo conforme alla loro volontà, con me, funzionario rogante, lo sottoscrivono.

Si approvano le due postille anzidette previa lettura alle parti.

GIUSEPPE VENTURA, n. n. ANDREA R. OXILIA, n. n. ALBERTO CALZA BINI, n. n.

Francesco Ciancimino, ufficiale rogante.

Allegato A.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO. (Div. III, n. 130228).

Visto l'articolo 95 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924-II, n. 827.

DELEGA:

il Sig. Comm. Dott. Francesco Ciancimino, Ispettore Superiore del Tesoro, a ricevere, quale ufficiale rogante, in forma pubblica amministrativa il contratto da stipulare tra il Ministero delle finanze, l'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma e il Governatorato di Roma relativo alla sistemazione del credito del Tesoro verso i suddetti enti in dipendenza della liquidazione del Consorzio « Città Giardino Aniene » e di altri crediti per anticipazioni di cui alle Convenzioni 29 gennaio e 16 marzo 1931-IX.

Roma, addi 4 dicembre 1939 - Anno XVIII.

Il Ministro
Thaon di Revel.

Allegato B.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (Divisione III, n. 129812)

Visto l'articolo 93 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924-II, n. 827,

DELEGA:

il Cav. di Gr. Cr. Dott. Paolo Grassi, Direttore Generale del Tesoro, ed in caso di impedimento o di assenza, il Gr. Uff. Dott. Giuseppe Ventura, Ispettore Generale nel Ministero delle finanze, a rappresentarlo ed a firmare in sua vece la Convenzione da stipularsi in forma amministrativa con l'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma e col Governatorato di Roma per la sistemazione del credito del Tesoro verso i due Enti in dipendenza della liquidazione del Consorzio «Città Giardino Aniene» e di altri crediti per anticipazioni di cui alle Convenzioni 29 gennaio 1931-IX e 16 marzo 1931-IX.

Roma, 4 dicembre 1939 - Anno XVIII.

Il Ministro
Thaon di Revel..

Allegato C.

Copia: VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia – Repertorio n. 21657 – Procura generale ad agire rilasciata da S. E. Ing. Cav. di Gr. Cr. Don Gian Giacomo Borghese, Nobile dei Principi di Sulmona, Governatore di Roma ai Signori: 1º Gran Uff. Dott. Avallone Alfredo; 2º) Comm. Dott. Andrea Felice Oxilia; 3º) Comm. Dott. Attilio Fiorini. — L'anno millenovecentotrentanove-XVII, il giorno di sabato due settembre (addi 2 settembre 1939-XVII) - Innanzi di me Gr. Uff. Prof. Dott. Virgilio Testa, Segretario Generale del Governatorato di Roma, avente ufficio per ragioni di carica in Campidoglio, abilitato ad attribuire la pubblica fede agli atti ed ai contratti di cui all'articolo 380 del Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, è personalmente comparso: S. E. il Governatore di Roma Cav. di Gr. Cr. Ing. Don Gian Giacomo Borghese di Giuseppe, Nobile dei Principi di Sulmona, nato a Lastra Signa e domiciliato a Roma, per ragioni di carica in Campidoglio, Palazzo Senatorio. — L'Ecc.mo Comparente, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, previa dichiarazione di rinunciare, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, nella sua qualità di Governatore di Roma, in virtù del presente atto costituisce e nomina suoi procuratori generali ad agire i Signori: 1º) Gran. Uff. Dott. Avallone Alfredo fu Pasquale, nato a Cosenza, Direttore della II Ripartizione del Governatorato di Roma; 2º) Comm. Dott. Andrea Felice Oxilia fu Nicolò, nato a Torino, Direttore della IX Ripartizione del Governatorato di Roma; 3º) Comm. Dott. Attilio Fiorini fu Giuseppe, nato a Roma, Capo Divisione della IX Ripartizione del Governatorato di Roma; tutti domiciliati per ragioni di carica nei rispettivi Uffici del Governatorato, in Campidoglio, affinchè nei casi di impedimento o assenza di esso Ecc.mo Governatore, sia unitamente, sia separatamente, possano in suo nome e vece stipulare contratti di appalto, acquisti, vendite, permute, donazioni, enfiteusi, anticresi di immobili e mobili, convenzioni di piano regolatore, transazioni, affrancazioni di censi, di canoni ed altre prestazioni enfiteu-

tiche, di servitù e novazioni, compromessi, ricognizioni, costituzioni, accettazioni, rinuncie di servitù, usufrutto, abitazione, cessioni di credito e di diritti e di azioni con surroga nei privilegi e nelle garanzie, divisioni, pegni, locazioni ed affitti attivi e passivi, mutui attivi e passivi, rettifiche e ratifiche, consensi per cancellazioni, restrizioni, postergazioni, trasferimenti e surrogazioni di ipoteche, per cancellazioni ed altri annotamenti di trascrizioni, di precetto e di altra natura, per rinuncia ad ipoteche legali, esonerando i competenti Conservatori delle Ipoteche da ogni responsabilità. E per l'effetto di quanto sopra esso Ecc.mo Mandante, nella suespressa qualifica e rappresentanza, conferisce ai nominati procuratori ogni più ampia e opportuna facoltà di fare ed agire nelle stipulazioni di cui sopra, come far potrebbe esso Ecc.mo Mandante, con promessa di avere per rato e valido il loro operato. Atto fatto in Roma, nella residenza del Governatorato, in Campidoglio, e letto da me Segretario Generale all'Ecc.mo Signor Comparente, il quale, a mia domanda, ha dichiarato che lo approva pienamente per essere tutto conforme alla sua volontà; quale atto è scritto da persona di mia fiducia in pagine tre su fogli uno e viene firmato da S. E. il Governatore e da me Segretario Generale come appresso: Firmato: Ing. Gian Giacomo Borghese - Virgilio Testa, Segretario Generale - N. 1438, Vol. 40, Registrato a Roma - Uffici Atti Pubblici il 6 settembre 1939-XVII - Esatte lire 61.40 (dico sessantuno e quaranta cent.) - Il Procuratore Superiore: Firmato: Amedeo Cappelletti.

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso del Ministero delle finanze.

Roma 5 dicembre 1939-XVIII.

Il Segretario Generale Attilio Fiorini.

ALLEGATO D.

Rep. N. 179319.

ESTRATTO AUTENTICO

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E D'ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno millenovecentotrentanove XVIII del Littorio il giorno ventotto del mese di novembre in Roma e nella Sede dell'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma al Lungotevere Tordinona n. 1.

Addi 28 novembre 1939-XVIII, io sottoscritto notaio Dott. Gr. Uff. Ulisse Rinaldi con studio in Piazza di Pietra, n. 63, inscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma e Velletri

CERTIFICO

che nel ventinovesimo libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma e nella raccolta degli allegati ai verbali dello stesso Istituto si legge quanto qui è fedelmente ed integralmente riportato senza che le parti omesse alterino o modifichino quelle trascritte.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 17 NOVEMBRE 1939-XVIII.

In una sala della sede dell'Istituto sono presenti; il Presidente: Calza Bini; i Consiglieri: Beretta, Folliero, Giocoli, Giordani, Moretti, Novelli, Orlando, Potenza; i Sindaci: Ducci, Ferrari, Gentiloni-Silvery.

Assiste il Direttore Generale: Costantini.

ORDINE DEL GIORNO.

Omissis.

11. — Convenzione col Ministero delle finanze

Omissis.

In relazione a quanto il Ministero delle finanze ci ha ora trasmesso lo schema definitivo della Convenzione contemplante gli accordi per il consolidamento dell'anticipazione del Tesoro dello Stato e la liquidazione del Consorzio per la città Giardino Aniene.

Al riguardo il Presidente legge la convenzione nel suo testo definitivo alligato al presente

verbale, sottoponendola al benestare del Consiglio.

Il Consiglio prende atto con compiacimento della comunicazione del Presidente, approva ad unanimità di voti il testo della convenzione da stipulare col Ministero delle finanze, autorizzando il Presidente alla firma della convenzione stessa.

Omissis

Il Direttore
I. Costantini.

Il Presidente
A. Calza Bini.

ALLEGATO AL VERBALE DEL 17 NOVEMBRE 1939-XVIII.

PREMESSO

Che l'Istituto per le Case Popolari in Roma, con atto 31 luglio 1938-XVI per Notar Cardelli, ricevette a mutuo dal Governatorato di Roma lire cinquanta milioni per la costruzione di case popolari;

Che successivamente, volendo l'Istituto per le Case Popolari liberarsi da tale obbligazione nei confronti del Governatorato, ed essendo questo, a sua volta, debitore verso lo Stato di un contributo per il mantenimento della Polizia Metropolitana, l'Istituto predetto, con convenzione 29 gennaio 1931-IX stipulata in forma pubblica amministrativa, si surrogò fino alla concorrenza di lire cinquanta milioni al Governatorato nel cennato debito verso lo Stato, impegnandosi ad estinguerlo in 35 anni, a decorrere dal 1º gennaio 1930-VIII con l'interesse a scalare in ragione del 5,50 %;

Che con la convenzione 16 marzo 1931-XI, stipulata pure in forma amministrativa, l'Istituto per le Case Popolari ha riconosciuto che al 1º luglio 1935-XIII sarebbe stato debitore per altro titolo verso il Tesoro della somma di lire 87,039,267.30 di cui lire 68,000,000 per anticipazioni ricevute (13.000.000 + 7,000,000 + 48,000,000) e trasformate in un mutuo di eguale somma al 1º luglio 1929-VII e lire 19,039,267.30 per interessi composti del 4,20 per cento su detta somma, per il periodo 1º luglio 1929-VII-1º luglio 1935-XIII, e si è obbligato di ammortizzare il debito suddetto di lire 87,039,267.30 al tasso del 4,20 per cento a scalare in un periodo di 25 anni, a decorrere dal 1º luglio 1935-XIII.

Che, in seguito al ribasso delle pigioni apportato dall'Istituto per le Case Popolari, in applicazione del Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 563, Sua Eccellenza Jung, quale Ministro delle finanze dell'epoca, aderendo alla richiesta del suddetto Istituto per una congrua riduzione degli oneri dipendenti dai due mutui sopra richiamati, ebbe a disporre, con lettera del 19 giugno 1934-XII, n. 110449 per il mutuo di lire 87,039,267.30, restando invariato il tasso del 4.20 per cento il prolungamento del periodo d'ammortamento da 25 a 50 anni, a decorrere dal 1º luglio 1935-XIII, data iniziale prestabilita per l'inizio dell'ammortamento, e, per il mutuo di 50 milioni la riduzione del tasso di interesse dal 5.50 per cento al 5 per cento nonchè il prolungamento del periodo d'ammortamento da 35 a 50 anni, stabilendo che la concessione dovesse avere effetto con decorrenza 1º luglio 1934-XII, mediante determinazione della nuova semestralità in base al residuo capitale dovuto a detta data;

Che in conseguenza di tali concessioni, la rata di ammortamento del mutuo di lire 87,039,267.30 di cui alla Convenzione 15 marzo 1931-IX è stata determinata dal 1º luglio 1935-XIII in lire 4,135,296.98 pagabile a semestralità scontate di lire 2,047,176.72;

Che il residuo capitale dovuto al 1º luglio 1934-XII, per l'altro debito di 50 milioni, di cui alla Convenzione 29 gennaio 1931-IX, è stato accertato in lire 47,525,381, da estinguersi in anni 45 e mezzo mediante l'annualità di lire 2,665,958.28 pagabile a semestralità scontate di cui quella dovuta al 31 dicembre 1934-XIII fu determinata in lire 1,328,582.95 e le successive lire 1,316,522.60;

Che il Ministero delle finanze nel 1919 accordò un'anticipazione di 30 milioni, di cui lire 10,000,000 al Governatorato di Roma, lire 10 milioni all'Unione Edilizia Nazionale e lire 10,000,000 all'Istituto per le Case Popolari per la costituzione del Consorzio « Città Giardino Aniene » che ha provveduto all'impianto dei servizi pubblici, alla apertura delle strade e a tutte le altre spese necessarie per il sorgere dell'attuale quartiere di Monte Sacro;

Che liquidata l'Unione Edilizia Nazionale, ed essendo stati assunti in amministrazione dall'Istituto delle Case Popolari le attività e le passività del detto Consorzio, l'Istituto Fascista Autonomo delle Case Popolari della provincia di Roma, che è succeduto all'Istituto per le Case Popolari in Roma, ha proposto di rilevare le attività di proprietà del Consorzio, costituite dagli stabili e dai terreni situati in Monte Sacro, e di assumere, a suo carico, le passività del Consorzio, obbligandosi di corrispondere allo Stato, a stralcio del suo credito di lire 20,000,000 (rappresentato dalle quote apportate nella costituzione del Consorzio dell'Istituto delle Case Popolari e dell'Unione Edilizia Nazionale) la somma di lire 11,000,000, in 40 anni coll'interesse del 2,50 per cento;

Che dovendo l'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari in Roma, provvedere al finanziamento della costruzione di case per gli italiani rimpatriati nonchè di altre case popolari in Guidonia, Nettunia e Pomezia, si è convenuto di concretare il relativo fabbisogno finanziario mediante la proroga di quattro anni di tutte le annualità relative ai mutui sopra specificati dal 1º gennaio 1939-XVII al 31 dicembre 1942-XXI previa esplicita e formale rinuncia dell'Istituto Autonomo a qualsiasi concorso dello Stato nelle spese di costruzione delle case ed a qualsiasi contributo per il pagamento degli interessi sul capitale investito;

Che si è altresì convenuto che per l'ammortamento della somma risultante dovuta al 31 dicembre 1942-XXI per le annualità differite e dei relativi interessi composti al tasso per ciascun debito stabilito, sia corrisposto l'interesse del 2.50 per cento, rimanendo confermato per le successive annualità la misura degli interessi già concordata per i diversi debiti, e precisamente del 4,20 per cento per quello di lire 87.039,267.30, del 5 per cento per l'altro di lire 50,000,000 e del 2.50 per cento per l'ultimo di lire 11,000,000;

Che il Governatorato di Roma, a sua volta, ha proposto di rimborsare la somma di lire 10,000,000 costituente la sua quota per la costituzione del Consorzio « Città Giardino Aniene » in rate annuali di lire 1,000,000, senza interessi, a decorrere dal 1º gennaio 1932-X e di versare le rate già stanziate entro tre mesi dall'approvazione della presente Convenzione e le successive entro il 31 dicembre di ogni anno, rimanendo di sua proprietà tutti i servizi pubblici del quartiere costruito dal Consorzio « Città Giardino Aniene »;

Che il Ministero delle finanze ha creduto opportuno di accogliere le suddette proposte e sistemare i rapporti con l'Istituto Nazionale Fascista per le Case Popolari, anche per quanto riguarda le anticipazioni per la costituzione del Consorzio «Città Giardino Aniene» e col Governatorato di Roma.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti, avanti costituite convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1.

La narrativa che precede accettata dalle Parti forma parte integrale del presente atto a tutti gli effetti.

ART. 2.

L'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari di Roma, che ha pagato le rate di ammortamento dei due primi debiti indicati in narrativa a tutto il 31 dicembre 1938-XVII, si obbliga di continuare a corrispondere per l'estinzione del mutuo di lire 87,039,267.30 (di cui è stato prolungato il periodo di ammortamento da 25 a 50 anni dal 1º luglio 1935-XIII fino al 1º luglio 1985-LXIII), l'annualità corrispondente, comprensiva di capitale e interesse a scalare in ragione del 4,20 per cento di lire 4,135,296.98 pagabile in semestralità posticipate scontate di lire 2,047,176.72, scadente il 1º gennaio e il 1º luglio di ciascun anno e per l'estinzione del debito di lire 50,000,000 (di cui è stato prolungato l'ammortamento da 35 a 50 anni dal 1º gennaio 1930-VIII), fino al 1º gennaio 1980-LVIII, l'annualità corrispondente di lire 2,665,958.28 comprensiva del capitale e dell'interesse a scalare in ragione del 5 per cento pagabile in semestralità posticipate scontate di lire 1,316,522.60, scadenti il 1º luglio e il 1º gennaio di ciascun anno, giusta gli uniti piani di ammortamento che fanno parte integrale della presente convenzione, salvo quanto è disposto dal successivo articolo 4 per le rate scadenti dal 1939 al 1942.

Акт. 3.

L'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari di Roma, a liquidazione del credito dello Stato di lire 20,000,000, rappresentato dalle anticipazioni di lire 10 milioni ciascuno, apportate dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari e dall'Unione Edilizia Nazionale nella costituzione del Consorzio «Città Giardino Aniene» assume l'obbligo di corrispondere al Tesoro dello Stato la somma di lire 11,000,000 in 40 anni, dal 1º gennaio 1939-XVII, all'interesse del 2,50 % a scalare.

A partire quindi dal 1º gennaio 1939-XVII e fino al 1º gennaio 1979-LVII sarà versata al Tesoro dello Stato l'annualità corrispondente, comprensiva di capitale e interessi di lire 438,198.53 suddivisa in semestralità scadenti il 1º gennaio e 1º luglio di ciascun anno che per effetto dello sconto si indica in lire 217,738.40 salvo quanto è disposto dal successivo articolo 4 per le rate scadenti dal 1939 al 1942.

ART. 4.

Il Ministero delle finanze consente che l'Istituto differisca il pagamento delle annualità 1939-1942 dei debiti di cui agli articoli 2 e 3 costituendosi con le medesime e con gli interessi rispettivi maturandi a tutto il 31 dicembre 1942-XXI un nuovo mutuo di lire 30,853.016 che entrerà in ammortamento col 1º gennaio 1943-XXI.

L'istinzione di detto mutuo sarà effettuata in 36 anni al tasso del 2,50 per cento. A partire quindi dal 1º gennaio 1943-XXI fino al 31 dicembre 1978-LVII sarà versata al Sesoro dello Stato l'annualità corrispondente comprensiva di capitali e interessi di lire 1,309,759.27 suddivise in semestralità scadenti il 1º gennaio e il 1º luglio di ciascun anno, che per effetto dello sconto sommano a lire 650,812.05.

L'Istituto, in seguito a tale agevolazione rinunzia a qualsiasi concorso dello Stato nelle spese di costruzione delle case indicate in narrativa ed a qualsiasi contributo per il pagamento degli interessi sulle somme investite.

ART. 5.

Il Governatorato di Roma si obbliga di restituire al Tesoro l'anticipazione di lire 10,000,000, a rate annuali di lire 1,000,000, senza interessi, a decorrere dal 1º gennaio 1932-X e di versare le rate già stanziate entro tre mesi dall'approvazione della presente convenzione e le successive entro il 31 dicembre di ciascun anno dal 31 dicembre 1939-XVIII.

Con l'adempimento dell'obbligo suddetto il Governatorato resta anche liberato da ogni e qualsiasi impegno verso il Consorzio nei riguardi della somma di lire 1,000,000, da questo versata nel 1922 all'allora Comune di Roma per provvedere al raddoppio e prolungamento della linea tramviaria dalla barriera Nomentana a Piazza Sempione nel nuovo quartiere di Monte-Sacro.

ART. 6.

Le rate di ammortamento dei debiti di cui sopra dovranno essere corrisposte entro cinque giorni dalle singole scadenze; l'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari ed il Governatorato di Roma, in caso di ritardato pagamento, dovranno corrispondere l'interesse di mora in ragione del 4 % sull'importo della rata.

Per l'addebito degli interessi e per la costituzione in mora degli enti debitori non occorre alcun atto formale del Tesoro dello Stato.

Авт. 7.

L'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma assume di diritto la proprietà degli immobili sotto indicati di pertinenza del Consorzio «Città Giardino Aniene » nonchè delle altre attività mobiliari del Consorzio stesso, come pure passano a suo carico le eventuali passività del Consorzio stesso non ancora sistemate:

a) nº 33 lotti di terreno edificabili della complessiva superficie di metri quadrati

1,804,195; comprese le future sedi stradali;

b) nº 8 lotti di terreni ed i fabbricati sui medesimi costruiti dal Consorzio «Città Giardino Aniene» per una superficie totale complessiva di circa metri quadrati 8,530 e per un numero totale di 9 fabbricati, 46 alloggi a circa 264 vani;

c) nº 12 lotti di terreno per una superficie complessiva di metri quadrati 96,613.44, sui quali l'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma ha già edificato per proprio conto diversi gruppi di costruzioni per un numero totale di 83 fabbricati.

Le aree ed i fabbricati, di cui l'Istituto assume la proprietà, sono più esattamente specificati, colle singole consistenze e con le relative indicazioni catastali, sull'elenco e sulla planimetria che al presente atto si allegano sotto le lettere C. D., elenco e planimetria, sulle quali i terreni ed i fabbricati in oggetto sono ordinatamente indicati con i numeri qui appresso specificati e, nella sola planimetria, colle colorazioni qui appresso parimenti specificate:

- a) lotti di terreno edificabili: Numeri dall'1 al 33, questi compresi, a colorazione rosa;
- b) lotti di terreno con sovrastanti fabbricati costruiti dal Consorzio: Numeri dal 34 al 41, questi compresi, a colorazione verde;
- c) lotti di terreno edificati dall'Istituto: Meri dal 42 al 53, questi compresi, a colora-

L'Istituto suddetto si obbliga a cedere a titolo gratuito al Governatorato di Roma quelle fra le aree sopra indicate di cui il Governatorato dovesse abbisognare per nuovi pubblici servizi del quartiere e per lavori di ampliamento, sistemazione o trasformazione di opere o di servizi pubblici già esistenti.

ART. 8.

- Il Governatorato di Roma assume in proprietà le opere di carattere pubblico costruite a spese del Consorzio « Città Giardino Aniene » di cui appresso:
- a) Aree in parte già definitivamente ed in parte provvisoriamente sistemate a vie e piazze pubbliche, con le relative fognature ed altri manufatti accessori, per un'area complessiva di circa metri quadrati 257,065. Tali aree sono più esattamente specificate, colle singole superfici, denominazioni civiche ed indicazioni catastali, nell'elenco, che al presente atto si allega sotto la lettera G:
- b) Ponte Tito Tazio sul fiume Aniene, con i relativi muri d'ala, raccordi stradali e manufatti annessi;
- c) fabbricato costruito dal Consorzio su Piazza Sempione e l'area sulla quale esso insiste, di circa metriquadrati 1640; area a fabbricato confinante con la predetta Piazza, con le Vie Monte Tesoro e Monte Titano e con il lotto indicato col n. 43 al precedente articolo 6 e contraddistinto al Catasto Urbano di Roma alla mappa 69 con il n. 905; il fabbricato si eleva a tre piani fuori terra, oltre ad una torre centrale, e comprende un totale di circa 45 vani adibiti a botteghe al piano terreno, a scuole, uffici ed abitazioni ai due piani superiori;
- d) Area in angolo sul Viale Adriatico e sulla Via Carnaro della superficie di circa metri quadrati 2.900, sulla quale il Governatorato di Roma ha già costruito per proprio conto

un edificio scolastico; l'area confina con dette due strade e con proprietà di terzi ed è contraddistinta al Catasto Rustico di Roma alla Mappa 49 con i numeri 901 e 1193 parte;

e) Tre appezzamenti di terreno, destinati e sistemati a parchi e giardini pubblici, estesi,

ubicati e distinti come segue:

1º) Parco di circa metriquadrati 16.950 comprendente l'antico Monte Sacro, confinante colla Via Falterona, colla Via Monte Sacro, colla Piazza Menenio Agrippa; e con proprietà di terzi e distinto in catasto alla mappa 49 col n. 909;

2º) Giardino pubblico di circa metri quadrati 13.200 confinante colla Via Maiella, colla Piazza Tito Tazio, colla Via Nomentana, col Fiume Aniene e con proprietà di terzi,

distinto in catasto rustico di Roma alla Mappa 49 con i numeri 897, 904 e 908;

3º) Giardino pubblico della superficie di circa metri quadrati 10.200 confinante colla Via Ponte Tito Tazio, colla Via Nomentana e col fiume Aniene, distinto in catasto rustico di Roma alla Mappa 49 con il numero 53 parte.

Tutti i terreni contemplati nel presente articolo sono meglio indicati sulla planimetria;

che al presente atto si allega sotto la lettera e precisamente:

I terreni di cui al precedente comma a) con colorazione gialla;

I terreni ed i manufatti di cui ai precedenti comma b) c) e d) con colorazione rosa,

I terreni, di cui al precedente comma e) con colorazione verde.

ART. 9.

Il Ministero delle finanze consente, per quanto riguarda, il passaggio, in proprietà del l'Istituto Fascista Autonomo delle Case Popolari degli immobili sopradescritti del Consorzio « Città Giardino Aniene » nonchè delle altre attività mobiliari;

Consente inoltre il passaggio in proprietà del Governatorato di Roma delle opere di ca-

rattere pubblico costruite dal Consorzio;

Tutto nello stato in cui si trova, senza nessuna garanzia, da parte sua, per oneri ed altri pesi, e per ogni caso di evizione, spoglio e molestia.

ART. 10.

Fino a quando l'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma non abbia estinto l'intero debito verso il Tesoro, l'alienazione degli stabili e delle aree non potrà avvenire senza l'esplicito consenso della Direzione generale del Tesoro.

ART. 11.

La presente convenzione, che sarà approvata con legge, sarà registrata con la tassa fissa minima.

In fede, ecc.

Si rilascia in cinque fogli.

ULISSE RINALDI.

ALLEGATO E.

AREE LIBERE DA COSTRUZIONI

L отто	Марра	Numero	Superficie (mq.)	Località	COLTIVAZIONE
1	49	24	2.510	Vigne Nuove	Seminativo
		25	1.110	»	»
		25/1	480	»	»
		25/2	2.000	»	»
	;	25/3	12.420	»	» »
		26	40	»	Casa
		27	360))	»
		28	8.500	»	Seminativo
		28/1	6.800	»	Vigna
		28/2	1.700	»	Casa
		29	340	»	Seminativo
		58 ½	6.250	»	» »
		59 ½	11.000	») . » .
		60 ½	10.920	»	Vigna
		61 ½	6.000	»	Seminativo
		62 ½	14.000	»	»
		63 ½	4.220	»	»
		64/1	57.600	»	»
		65	14.320	» ·	»
		66 parte	46.090	Gecchina)
		67 parte	68.950	»	»
		93	15.160	Prati fiscali	»
		197	37.500	Vigne Nuove))
		403	332.800	»	
	Ì	404	56.080	»	»·
		878	14.000	»	»
2		66 parte	280	Jecchina	
~		874 parte	6.230	Prati fiscali	»
		878 parte	2.400	»	»
	. [.		ļ		»
		1359 parte	5.120	Cecchina	»·

 XXX^{A} legislatura — I^{A} della camera dei fasci e delle corporazioni

Lotto	Марра	Numero	Superficie (mq.)	LOCALITÀ	Coltivazione
3		726	6.680	Prati fiscali	Seminativo
		874 parte	1.500	· »	»
4	-	874 parte	5.450	»	»
		1362	480	Cecchina	u
5		722	2.640	Prati fiscali	»
6		723	3.700	»	· »
7	49	22	8.200	Vigne Nuove	»
		22/1	4.500	,	»
		38	21.540	Cecchina	» »
		39/1	43.000	Tufello	Pascolo
		69 parte	49.700	»	»
		74	156.780	»	Seminativo
		75 parte	149.120	Val Melaina	»
		692	770	»	»
		693	4.400	»	»
		694 parte	54.500	»	»
		695	14.060	· »	»
		826	54.690	Tufello	Pascolo
		834	179.850)	»
		856	7.000	Prati fiscali	Seminativo
		1882	17.000	»	»
8		75	1.650))	»
		694 parte	2.600))	»
9		1357	18.400	Cecchina) ,
10	_	1354	8.630	Prati fiscali	»
11		1888	650	»	»
12		1887	2.700	»	b n
13		835	24.360	n	»
14		71	5.460	Tufello	Pascolo
·		833	1.180	»	n
j		836	610	Prati fiscali	Seminativo

 XXX^{A} legislatura — I^{A} della camera dei fasci e delle corporazioni

LOTTO	Марра	Numero	Superficie (mq.)	LOCALITÀ	COLTIVAZIONE
		837	580	Prati fiscali	Seminativo
		1160	2.000	Tufello	Pascolo
		1338	5.520	»	»
,		1382	90	Prati fiscali	Seminativo
		1385	220	Tufello	Pascolo
		1392	1.680	· »	Seminativo
		1394	670	»	»
		1396	150	»	»
		1398	2.850	»	. »
4 5		70	27.420	» ·	Pascolo
	* .	824	460	»	»
		825	350	,	»
		828	3.730	»	»
ļ		830	11.250	»	»
ļ		1350	2.320	Ponte Nomentano	Seminativo
ļ		1391	360	Tufello	»
		1400	440	»	»
1 6		829	890	»	»
	`	85 8	710	Prati fiscali	»
		863	12.770	»	, »
		918	40	»	»
17	. *	864	3.230	Prati fiscali	Seminativo
18		1154	2.240	Ponte Nomentano	Pascolo
		а	1.440	· "	»·
19		740	800	»	»
		741	3.510	»	W
		1370	720	»	n
20	49	516 738 739	1,170	, 7	» -
21		917	2.480	»	p
32		1372	6.280	· »	**

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Lотто 	Марра	Numero	Superficie (mq.)	Località	Coltivazione
23		1344 parte	600	Ponte Nomentano	Pascolo
		910	13.930	»	Prato
		922 parte	75		»
		921 parte	3.200	»	»
24		911	6.730	»	Vigna
		921 parte	840	, »	Prato
25		b	880	»	n n
26		c	570	Prati fiscali	Seminativo.
27		1361	8.960	Gecchina	» •
28		93 parte	200	Prati fiscali	»
		874 parte	26.100	»	» .
		878 parte	14.400	»	»-
29		53 parte	32.000	Casaletto	N-
30		889	30	Prati fiscali	»
31		720	860	»	x
32		1152	790	Ponte Nomentano	Pascolo
33		1368	750	Prati fiscali	Seminativo
		Totale	1.804.195		

$XXX^{\mathtt{A}}$ legislatura — $I^{\mathtt{A}}$ della camera dei fasci e delle corporazioni

AREE CON SOPRASTANTI EDIFICI COSTRUITI DAL CONSORZIO

Lotto	Марра	Numero	UBICAZIONE	ALLOGGI	Vani	Superficie (mq.)
			·			
34			Via Cimone, 22	1	7	610
35			Viale Gottardo, nn. 21, 23, 25, 27, 31, 33, 29, 35, 37, 37 A	8	30	1.140
36	49	915	Via Cimone, 40	2	8	840
37		914	Via Cimone, 38	3	18	710
38		915	Via Vigese, 6	6	30	1.650
39		915	Via Cimone, 32-34	2	8	860
40		913	Via Passo del Furlo, 2	2	9	420
41		1140	Piazza Sempione	22	. 154	2.300
			Totale	46	264	8.530

AREA CON SOPRASTANTI EDIFICI COSTRUITI DALL'ISTITUTO

Lотто	DENOMINAZIONE E CONSISTENZA	Марра	Numero	UBICAZIONE	ALLOGGI	Vani	SUPERFICIE (mq.)
42	Maiella (4 fabbricati)	49	907	Via Maiella	55	324	4,221.52
			1903	Via Subasio			
			1904	Corso Sempione			
			1905				
	·		1906				
43	Gargano (8 fabbricati)	49	1376	Via Monte Abetone	89	481	6,961.92
	,		1907	Via Monte Titano			
			1908	Viale Gargano			
			1909	Via Monte Tesoro			
	-		1910				
			1911				
			1912				
			1913				
			1914				
44	Abetone (3 fabbricati)	49	880	Via Monte Abetone	22	141	2,622.30
			. 1817	Viale Adriatico			
			1918				
,			1919				
45	Lilibeo (1 fabbricato)	49	1904	Via Lilibeo	3	23	870
46	Subasio (1 fabbricato)	49	174	Via Subasio	21	102	1,233.33
47	Monte Velino (11 fabbricati)	49	1360	Via Monte Velino	117	454	9,909.68
	,	·	1824	Via Monte Berico			
			1825	Via della Verna	·		
			1826				
	•		1827	Via Stromboli			
			1832				
			1833 1834				
			1835				
	·		. 1836				
i			1837	•			
	•		1838				

 XXX^{A} legislatura — I^{A} della camera dei fasci e delle corporazioni

Lотто	DENOMINAZIONE E CONSISTENZA	Марра	Numero	UBICAZIONE	Alloggi	VANI	SUPERFICIE (mq.)
48	Monte Rosa (18 fabbricati) :	49	1358	Via Procida	107	438	11,294 —
			1839				,
		* .	1840	Via Circeo			
			1841				
			1842				
			1843	Via Monte Rosa			
			1844				
١ .			1845				-
			1846			Ψ,	
•			1847				
			1848				
			1849				
			1850				
	,		1851			•	
			1852				
	·		1853	•			
			1860	,			
			1861				
			1862				
49	Monte Meta (12 fabbricati) .	49	1863	Via Monte Lepini	147	533	14,257 —
			1865	Via Dolomiti			
	•		1866	·			<u> </u>
			1867				
			1868				
			1869				
			1870				
			1871				
			1872				
			1873				
			1874				
			1875				
		*	1876				

 XXX^{a} legislatura — I^{a} della camera dei fasci e delle corporazioni

Lotto	DENOMINAZIONE E CONSISTENZA	Марра	Numero	UBICAZIONE	Alloggi	Vani	SUPERFICIE (mq.)
50	Viale Ionio (14 fabbricati) .		1883	Viale Ionio	146	566	14,295.98
			1889	Via Capraia			
		-	1890	Via Lepini			
			1891	Via Cimone			
	,		1892	Via Monte Fascia			
	,		1893				
			1894				•
•	,		1895			İ	
			1896				
		·	1897				
			1898				
			1899				
			1900				
			1901				
			1902				
51	Viale Ionio II (3 fabbricati) .		1353	Via Monte Fascia	22	84	3,800 —
			1879	Viale Ionio			
			1880	Via Col di Rezia			
			1881			,	
52	Viale Ionio III (2 fabbricati).		1820	Viale Ionio	95	268	3,200 —
			1822	Via Capraia			
			1823				
53	Val Melaina (6 fabbricati)		75 p.	Via Val Melaina	491	1508	15,416.9
			694 p.	Via Scarpanto		-	
•				Via Stampalia			
				Via Gran Paradiso		10.0	
				Totale metri	quadrat	i	96,613.4

Allegato G.

ELENCO CATASTALE DELLE AREE DI PROPRIETÀ DEL CONSORZIO «CITTÀ GIARDINO ANIENE » SISTEMATE A VIE E PIAZZE PUBBLICHE.

Via o Piazza	Superficie	Numeri catastali
-	(mq.)	-
Via Adamalla	2 265	1991 nonto
Via Adamello	$3.365 \\ 2.430$	1381 parte
Piazzale Adriatico		1381 parte
Viale Adriatico	5.000	1340, 1356 parte, 94 parte
Via Alpi Apuane	4.256	895, 94 parte e tratto del suolo pubblico
Via Antelao	1.500	858, 827 parte, 1389 parte
Via Arbe	430	1381 parte
Via dell'Assietta	893	1381 parte
Via Bisentina	600	1356 parte
Piazza Bolivar	3.315	1344 parte
Piazza Brennero	670	1341 parte, 892 parte
Via Brennero	3.866	1341 parte, 892 parte
Piazza Brion	680	1344 parte
Via Capopeloro	1.156	1369 parte
Via Capraia	892	1886 parte, 1355
Piazza Capri	2.064	505
Piazza Carnaro	3.353	860 parte, 1341 parte
Via Carnaro	8.890	1162, 1341 parte, 893 parte, 1342 parte
Via Catria	287	1344 parte
Via Cervino	1.810	1344 parte
Via Cilento	816	1369 parte
Via Cimone	10.460	1344 parte
Via della Cisa	1.854	1369 parte
Via Col di Nava	1.033	859 parte
Via Col di Rezia	986	1352 parte
Via Col di Tenda	616	860 parte, 1381 parte
Via Colfiorito	884	1369 parte, 1370 parte
Via Col della Porretta	809	1369 parte
Via Corsaglia	455	1381 parte
Via Dolomiti	1.120	69 parte, 1882 parte
Via delle Egadi	2.413	1381 parte
Piazza Elba	1.794	1381 pa r te
Via Etna	1.725	13894 parte
Via Falterona	2.314	1373 parte
Via Fumone	293	1154 parte
Via Furlo	1.432	1344 parte
Via Gargano	3.052	1187, 1348 parte, 1342 parte
Via Gennargentu	1.242	1381 parte
Via Giannutri	531	1392 parte
Via dei Giovi	1.875	1381 parte
Viale Gottardo	11.178	1344 parte
Via Gran Paradiso	1.067	75 parte
Via Gran Sasso	6.240	93 parte, 878 parte, 874 parte, 1367 parte
Viale Jonio	15.752	845, 1336 parte, 1349
Piazza Ischia	564	1356 parte
Via Isola del Giglio	410	1344 parte
Via Lavaredo	578	1381 parte
Via Lilibeo	297	95
Via Linosa	273	1389 parte
Via Lipari	1.259	1389 parte
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

XXX^A legislatura — I^A della camera dei fasci e delle corporazioni

Via o Piazza	Superficie	Numeri catastali
	(mq.)	
Via Maiella	1.423	1342 parte
Piazza Menenio Agrippa	2.194	1346 parte
Via Moncenisio	3.924	1381 parte, 860 parte
Via Monginevro	2.359	1381 parte, 1389 parte
Via Monte Abetone	1.768	94 parte
Via Monte Acero	1.012	1371 parte
Via Monte Altissimo	1.600	893 parte, 1343 parte
Via Monte Argentaro	1.510	1377 parte
Via Monte Autore	505	suolo pubblico
Piazza Monte Balbo	1.938	893 parte, 1342 parte
Via Monte Berico	622	1363 parte
Via Monte Bianco	5.558	862, 827 parte, 1381 parte
Via Monte Cassino	949	1381 parte
Via Monte Comero	852	_
Via Monte Corona	713	1377 parte
Via Monte Cristallo	1.137	1389 parte
Via Monte Cristo	1.600	1381 parte, 860 parte
Via Monte Erice	926	1381 parte
Via Monte Fano	548	859 parte
Via Monte Fantino	856	1371 parte
Via Monte Faraone	1.038	1369 parte
Via Monte Fascia	593	1352 parte
Via Montefeltro	506	67 parte
Piazza Monte Gennaro	1.054	1356 parte
Via Monte Maloia	1.708	1369 parte
Via Monte Meta	1.803	1352 parte
Via Monte Nevoso	6.400	1371 parte, 921 parte
Via Monte Oliveto	276	1365
Via Monte Pelvio	947	1381 parte, 860 parte
Via Monte Pramaggiore	1.063	1371 parte
Via Monte Rosa	3.506	1356 parte, 1386
Via Monte Sacro	$2.429 \\ 399$	1344 parte 1373 parte
Via Monte Selva	399 1.175	1381 parte
Via Monte Senario	444	998 parte
Via Monte Tesoro	448	suolo pubblico
Via Monte Tesoro	1.808	1371 parte
Piazza Monte Torrone	938	922, 510, 1344 parte
Via Monte Trina	254	1367 parte
Piazza Monte Tufone	624	895 parte, 1367 parte
Via Monte Velino	695	92 parte, 1363 parte
Via Monte Vergine	420	1366
Via Monte Zeda	829	859 parte
Via dei Monti Lepini	1.738	1352 parte
Via dei Monti Lessini	446	1356 parte
Via dei Monti Sabbatini	559	39/1 parte
Via dei Monti Sibillini	1.447	1389 parte
Via Monviso	792	1356 parte, 67 parte
Piazza Murgie	778	1369 parte
Via Palmaria	460	1377 parte
Via Panaria	480	860 parte
Via Peralba	1.210	902, 854, 873
Via Pianosa	262	1389 parte
Via Picco dei Tre Signori	3.864	1371 parte
Via Polvese	891	1389 parte

			•
VIA O PIAZZA		Superficie (mq.)	Numeri catastali
Via Ponza		*	Numeri catastali 1389 parte, 1381 parte 75 parte 1356 parte, 1386 parte 1367 parte 860 parte 1342 parte, 1343 parte suolo pubblico 1381 parte 1381 parte 1363 parte 900, 508, 506, 1389 parte 1379 1344 parte 1389 parte 870, 1165 1381 parte 1386 parte 1356 parte 1381 parte 1381 parte 1381 parte 1381 parte 1381 parte 1369 parte 1344 parte 1367 parte 1399
via Gran San Bernardo		4.000	1394 1393 1397 1390
Via Gran Paradiso Via Meloria		3.200 1.700 2.300	1395 827 75 parte 874 parte 886 887
	_		1347

Totale metri quadrati . . . 257.065